

REGOLAMENTO (CEE) N. 2726/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1641/91 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2704/92⁽⁶⁾;

considerando che in seguito al riallineamento monetario del 17 settembre 1992 i tassi di conversione agricoli da applicare nel settore agricolo sono stati adeguati con il

regolamento (CEE) n. 2736/92 della Commissione⁽⁷⁾ per l'Italia, il Regno Unito e la Spagna, in conformità degli articoli 6 e 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁹⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3137/91⁽¹¹⁾, il divario monetario effettivo dopo il riallineamento è calcolato per il periodo 17-18 settembre 1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3155/85 stabilisce all'articolo 6, paragrafo 1, che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso di conversione agricolo che è stato fissato in anticipo da una notifica pubblica prima che sia presentata la domanda di fissazione anticipata;

considerando che, in forza delle regole sopra citate, occorre modificare gli importi compensativi monetari applicabili in Spagna, in Italia e nel Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

(4) GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.

(5) GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

(6) GU n. L 273 del 17. 9. 1992, pag. 1.

(7) GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 19.

(8) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(9) GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

(10) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

(11) GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 17.